

**N. 01629/2013 REG.PROV.CAU.
N. 03395/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3395 del 2013, proposto da:
Gestione Management Sanitario S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Racanelli, con domicilio eletto presso Domenico Ciavarella in
Roma, via Giolitti 202;

contro

Regione Puglia;

nei confronti di

Azienda Sanitaria Locale Bari;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZ . I n.
00244/2013, resa tra le parti, concernente Chiusura presidio di
riabilitazione padre Pio di Adelfia - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Visto che con ordinanza cautelare 19 aprile 2013 n. 1438 questa Sezione ha sospeso, fino alla camera di consiglio del 10 maggio 2013, gli effetti della ordinanza TAR Puglia, Bari, n. 171/2013 e, quindi, ha sospeso la determinazione dirigenziale Regione Puglia 13 marzo 2013 n. 36 che ordinava la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento della struttura appellante a causa del trasferimento di sede in assenza di autorizzazione;

Rilevato che con l'ordinanza cautelare n. 244 /2013, oggetto del presente appello cautelare, il TAR Puglia, Bari, ha respinto anche l'istanza di sospensione del successivo decreto del Presidente G.R. Puglia 18 marzo 2013 n. 157, che ha disposto la chiusura della suddetta struttura riabilitativa per trasferimento di sede da Adelfia a Capurso in assenza della autorizzazione ;

Rilevato che, allo stato ed al sommario esame degli atti, l'ordinanza appellata non evidenzia specifiche carenze strutturali, tecniche ed organizzative della struttura, ma la mancata acquisizione della autorizzazione al trasferimento della stessa ad altra sede e che tale procedimento, peraltro, è in corso dal 2012 ed è stato sospeso da ASL BA con nota 22 ottobre 2012, impugnata dall'appellante con ricorso al Capo dello Stato;

Considerato che, ai fini della effettività della tutela cautelare e del coordinato esame in questo grado di appello delle due fasi della vicenda , è opportuno sospendere gli effetti del decreto P.G.R. impugnato (che

dispone la chiusura della struttura in questione) fino alla trattazione collegiale dell'appello cautelare in epigrafe;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di decreto monocratico d'urgenza e per l'effetto sospende in via temporanea il decreto del P. G. R. Puglia n. 157/2013, che ha disposto la chiusura della struttura appellante.

Fissa la trattazione collegiale dell'appello cautelare alla camera di consiglio del 31 maggio 2013.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 maggio 2013.

**Il Consigliere delegato
Lydia Ada Orsola Spiezia**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 07/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)